

## ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL – Azione 4.k.1 – Obiettivo specifico ES04.11

*Progetto “Un Passo in Più” – CUP J59I25001810009*

### **AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO QUALI SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO DI INCASSO E PAGAMENTO E DEL FINANZIAMENTO SOCIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “UN PASSO IN PIU”**

#### **PREMESSE E QUADRO DI RIFERIMENTO**

L’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito “ENM”), istituito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione del progetto “Un Passo in Più”, in forza dell’Accordo di collaborazione *ex art. 15* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto con la Regione Calabria in data 12 novembre 2025 (Rep. n. 5115) - in seguito, anche solo "Accordo" - rende noto il presente Avviso.

Il progetto “Un Passo in Più”, approvato con Avviso pubblico di cui al D.D.G. della Regione Calabria n. 4089 del 16 marzo 2026, è finalizzato all’erogazione di una sovvenzione soggetta a condizione ai sensi dell’art. 57 del Reg. (UE) 2021/1060, in favore di donne in condizione di malattia oncologica e/o donne con carichi di cura di familiari affetti da malattie oncologiche fiscalmente a carico, residenti o domiciliate in Calabria, con ISEE inferiore a 35.000 euro.

Nell’ambito del progetto, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo, l’ENM può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di operatori finanziari operanti nel territorio della Regione Calabria, ai quali sono affidati il servizio di incasso e pagamento delle sovvenzioni e l’eventuale erogazione del finanziamento sociale. L’operatore finanziario svolge la valutazione del merito creditizio secondo i criteri stabiliti nel Regolamento allegato.

L’art. 3, nn. 26 e 30, del medesimo Accordo impegna l’ENM ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle relative attività di selezione e a garantire negli avvisi il rispetto dei principi unionali.

Il presente Avviso è pertanto adottato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili.



## Articolo 1

### Oggetto dell'Avviso

1. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare gli istituti di credito (di seguito, "Soggetti erogatori") disponibili ad assumere, quali soggetti erogatori convenzionati nell'ambito del progetto "Un Passo in Più", le prestazioni descritte all'articolo 2.
2. La procedura ha carattere aperto e non comparativo: sono ammessi al convenzionamento tutti gli istituti che risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4, previa verifica della loro sussistenza. Non è prevista la formazione di alcuna graduatoria né l'attribuzione di punteggi; non vi è un numero massimo di istituti convenzionabili.
3. Il Soggetto erogatore convenzionato svolge due distinte attività:
  - a) il servizio di incasso e pagamento, remunerato mediante commissione nella misura massima del 2,5% della sovvenzione erogata, con i connessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b) il finanziamento sociale, concesso su richiesta volontaria della beneficiaria e previa valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2.
4. Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale né impegno alla conclusione di un contratto. Il rapporto con ciascun istituto si perfeziona con la sottoscrizione della lettera di adesione Allegato E del Regolamento.

## Articolo 2

### Attività del Soggetto erogatore

1. Nell'ambito del Progetto, il Soggetto erogatore svolge un servizio di incasso e pagamento delle sovvenzioni e, ove ne ricorrano i presupposti, eroga il finanziamento sociale in favore della beneficiaria.
2. **Servizio di incasso e pagamento.** Il Soggetto erogatore assicura: l'apertura e la tenuta dei conti dedicati all'operazione, ivi compresi i conti correnti intestati alle beneficiarie su cui sono accreditate le sovvenzioni; l'esecuzione dei pagamenti delle sovvenzioni su disposizione di liquidazione dell'ENM, in favore della beneficiaria ovvero, su richiesta di questa, del fornitore del servizio; la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; la trasmissione all'ENM dei dati e della documentazione dei pagamenti eseguiti, necessari alle attività di monitoraggio e rendicontazione di competenza dell'ENM.
3. **Finanziamento sociale.** La sovvenzione è riconosciuta come contributo pubblico nella





misura dell'85% in caso di mancata sottoscrizione del Patto di Solidarietà; la restante quota del 15% dell'importo della sovvenzione concedibile, non riconosciuta a titolo di contributo pubblico, su richiesta volontaria della beneficiaria, può essere coperta mediante finanziamento erogato dal soggetto erogatore. Tale finanziamento, a tasso zero (TAEG 0%), ha durata massima di 24 mesi ed è rimborsabile in rate bimestrali. Il finanziamento è assistito dal Fondo di garanzia dedicato e il Soggetto erogatore svolge la valutazione del merito creditizio secondo i criteri stabiliti nel Regolamento mantenendo insindacabile giudizio sull'erogazione del finanziamento. La relativa erogazione è remunerata mediante commissione nella misura massima del 3,5% dell'importo erogato, a valere sull'apposito fondo.

**4.** Il finanziamento sociale è assistito da una garanzia diretta, irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, pari al 100% dell'importo erogato, prestata a titolo gratuito dal Fondo di garanzia dedicato "Un Passo in Più", costituito presso il soggetto erogatore con una dotazione iniziale di 50.000 euro. In caso di tre rate insolute consecutive da parte della beneficiaria, il soggetto erogatore comunica all'ENM l'escussione della garanzia e l'estinzione del relativo finanziamento, soddisfacciandosi sul Fondo nei limiti della relativa capienza. Nell'ipotesi di insolvenza, il successivo recupero del credito nei confronti della beneficiaria costituisce esclusiva decisione dell'ENM, sulla quale il Soggetto Erogatore può rendere un parere in ordine ai costi e all'opportunità.

**5.** Il soggetto erogatore svolge le attività di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di tracciabilità dei flussi finanziari, separazione contabile delle operazioni, sana gestione finanziaria, prevenzione delle irregolarità, delle frodi e dei conflitti di interesse e divieto di doppio finanziamento. A tal fine è tenuto a: garantire piena accessibilità ai dati e ai documenti relativi all'operazione; collaborare con l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione e gli altri organismi di controllo; consentire le verifiche in loco da parte dei soggetti autorizzati; assicurare la conservazione della documentazione per i termini previsti dalla normativa europea e dagli atti del progetto; riportare il Codice Unico di Progetto (CUP J59I25001810009) su ogni transazione.

**6.** Il soggetto erogatore svolge attività di natura esecutiva e strumentale e non esercita funzioni pubblicistiche. Restano in capo all'Amministrazione regionale e all'Ente Nazionale per il Microcredito, secondo le rispettive competenze, ogni funzione e attività di valutazione delle domande e ammissione delle beneficiarie; verifica dell'ammissibilità delle spese; controllo e autorizzazione dei pagamenti.

### Articolo 3

#### Remunerazione

- 1.** Il valore economico iniziale del fondo di garanzia del fondo servizio di incasso e pagamento e del fondo commissioni sul finanziamento è pari a 60mila euro.





2. Le commissioni di cui all'articolo 2 costituiscono corrispettivo alle prestazioni effettivamente rese.

3. L'adesione all'Avviso è aperta a tutti i soggetti erogatori in possesso dei requisiti, alle medesime condizioni, senza attribuzione di vantaggi selettivi. Il sostegno pubblico è rivolto alla beneficiaria, persona fisica non esercente attività d'impresa.

## **Articolo 4**

### **Requisiti di ammissione**

1. Possono presentare domanda di adesione le banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e iscritte all'albo di cui all'art. 13 del medesimo decreto. La restrizione alle banche è giustificata dalla natura delle prestazioni richieste, che comprendono la gestione di conti correlati all'erogazione di denaro pubblico e, sul versante del finanziamento sociale, l'esercizio del credito mediante concessione di mutuo.

2. Alla data di presentazione della domanda, il soggetto erogatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e iscrizione all'albo delle banche di cui all'art. 13 TUB;

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili;

c) regolarità contributiva (DURC) e regolarità fiscale;

d) capacità di erogare il servizio sul territorio della Regione Calabria in favore delle destinatarie, anche tramite rete di sportelli e/o canali telematici idonei a garantirne l'accessibilità.

3. Il possesso dei requisiti, richiesti a pena di esclusione, è condizione di ammissione. La verifica ha carattere vincolato: il soggetto erogatore in possesso di tutti i requisiti è ammesso; quello che ne risulti privo è escluso con provvedimento motivato.

4. Per le sole irregolarità formali e le carenze documentali non essenziali trova applicazione il soccorso istruttorio, secondo i principi di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto applicabili e comunque nell'esercizio dei poteri di regolarizzazione del responsabile del procedimento ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.





## Articolo 5

### Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di adesione, redatta secondo il modello allegato (Allegato E del regolamento) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri di firma, è corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 4 ed è trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo dell'ENM: [avvisiebandi@pec.microcredito.gov.it](mailto:avvisiebandi@pec.microcredito.gov.it).
2. Le domande di adesione possono essere presentate per l'intera durata del Progetto.
3. L'ENM verifica le domande e, entro 30 giorni dalla ricezione, comunica a ciascun soggetto erogatore l'esito dell'istruttoria. I soggetti erogatori ammessi sono invitati alla sottoscrizione dell'atto di adesione di cui all'articolo 8.

## Articolo 6

### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Calabria; l'ENM opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento; il soggetto erogatore è designato sub-responsabile del trattamento, previa autorizzazione del titolare.
2. Il Responsabile della protezione dei dati della Regione è raggiungibile all'indirizzo [rpd@pec.regione.calabria.it](mailto:rpd@pec.regione.calabria.it).
3. Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 4089/2026.

## Articolo 7

### Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dottor Andrea Loli.
2. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a [unpassoinpiù@microcredito-servizi.it](mailto:unpassoinpiù@microcredito-servizi.it)

## Articolo 8

### Atto di adesione

1. Il rapporto con ciascun Soggetto erogatore ammesso è regolato da apposito atto di adesione

(Allegato E), avente lo stesso contenuto per tutti i soggetti ammessi, che disciplina le modalità di esecuzione del servizio di incasso e pagamento, le commissioni, le modalità di erogazione e gestione del finanziamento sociale e i rapporti con il Fondo di garanzia.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia al Regolamento di attuazione del progetto, all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 4089/2026, all'Accordo Rep. n. 5115/2025 e alla normativa unionale, nazionale e regionale applicabile.
2. Avverso il presente Avviso e i provvedimenti attuativi è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.
3. L'ENM si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso qualora ne ravvisi l'opportunità per ragioni di interesse pubblico, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna.

#### **ALLEGATI:**

- Allegato 1 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO E I SOGGETTI EROGATORI
- Allegato A- ATTESTAZIONE AMMISSIBILITA' AL FONDO DI GARANZIA
- Allegato B- COMUNICAZIONE DELIBERA FINANZIAMENTO SOCIALE
- Allegato C- COMUNICAZIONE ESCUSSIONE FONDO GARANZIA
- Allegato D- ANOMALIE CREDITIZIE
- Allegato E- ATTO DI ADESIONE
- Allegato F- DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE